

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **88/1994** (ECLI:IT:COST:1994:88)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Udienza Pubblica del **09/02/1994**; Decisione del **07/03/1994**

Deposito del **15/03/1994**; Pubblicazione in G. U. **23/03/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20477 20478**

Atti decisi:

N. 88

SENTENZA 7-15 MARZO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 424 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Botteselle Giuseppe ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania solleva, in riferimento agli artt. 3, 97 e 102 (recte: 112) della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 424 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il G.I.P. possa, all'esito dell'udienza preliminare, trasmettere gli atti al pubblico ministero per descrivere il fatto diversamente da come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio".

2. - Il remittente, ritenuto di non poter pronunciare, ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale, all'esito della discussione, altro provvedimento che sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio, sostiene che tale limitazione di poteri, e la mancata previsione di un potere di trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché descriva diversamente il fatto, pone in dubbio la legittimità costituzionale della norma in riferimento ai seguenti parametri:

a) art. 3 della Costituzione: in quanto sarebbe irragionevole, pur in presenza di un processo di parti, vincolare il giudice, nella definizione del fatto-reato, alla descrizione del pubblico ministero; ed ancor più irragionevole ove si consideri che il G.I.P. in sede di udienza preliminare è l'unico giudice che fisiologicamente nel corso del processo prende cognizione di tutti gli atti di indagine, mentre il giudice del dibattimento potrebbe non venire a conoscenza, in relazione al comportamento processuale delle parti, di elementi essenziali ed essere pertanto fuorviato per "ignoranza" da una realtà meramente processuale: dal che discenderebbe la necessità logica che all'esito dell'udienza preliminare il G.I.P. abbia i necessari poteri propulsivi e sollecitativi per adeguare il thema decidendum alla realtà storica emergente;

b) art. 97 della Costituzione: in quanto la mancanza di un siffatto potere del G.I.P. contrasterebbe con il principio di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, dal momento che l'erronea descrizione del fatto potrebbe portare ad una decisione erronea del giudice del dibattimento;

c) art. 112 della Costituzione: atteso che le situazioni sopra indicate potrebbero compromettere, in forza di un giudicato, l'esercizio in concreto dell'azione penale.

Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 424 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il G.I.P. possa, nell'esito dell'udienza preliminare, trasmettere gli atti al pubblico ministero per descrivere il fatto diversamente da come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio".

Il giudice remittente, premesso che la norma impugnata non consente, a suo avviso, diversa alternativa all'esito della discussione che quella della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere o del decreto che dispone il giudizio, rileva che la mancata previsione del potere di trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché descriva diversamente il fatto contestato può porsi in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione: in quanto il giudice sarebbe irragionevolmente vincolato nella definizione del fatto-reato alla decisione del pubblico ministero;

con l'art. 97 della Costituzione: poiché il principio di imparzialità e buon andamento

dell'amministrazione risulterebbe compromesso dal momento che l'erronea descrizione del fatto potrebbe portare ad una erronea decisione del giudice del dibattimento;

con l'art. 102 (recte: 112) della Costituzione: per la possibile compromissione, in forza di un giudicato, dell'esercizio effettivo dell'azione penale.

2. - La questione non è fondata.

Il dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice a quo muove dal presupposto che l'art. 424 del codice di procedura penale non sia suscettibile di ricevere altra interpretazione al di fuori di quella che impone al giudice per le indagini preliminari, anche a fronte dell'esigenza di una diversa formulazione del fatto, di scegliere soltanto tra sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio, senza possibilità di sollecitare il pubblico ministero ad apportare adeguate modifiche, in fatto, al capo d'imputazione.

3. - In realtà, l'interpretazione della norma fatta propria dal giudice remittente non risulta condivisa dalla prevalente giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che ha sinora espresso diverse soluzioni interpretative sul punto.

Mentre alcuni giudici di merito hanno ritenuto possibile, nell'udienza preliminare, l'applicazione analogica dell'art. 521, secondo comma, che prevede, all'esito del dibattimento, la facoltà del giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero ove accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, la Corte di cassazione, invece, ha recentemente avallato, al medesimo fine, una soluzione fondata sull'interpretazione estensiva dell'art. 423, comunque idonea ad evitare il dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice a quo.

4. - Non è compito di questa Corte indicare opzioni nell'ambito delle varie soluzioni interpretative, ove queste siano tutte egualmente legittime in raffronto al dettato costituzionale. Nondimeno alcune considerazioni generali possono riassumere brevemente taluni punti fermi nella disciplina dell'udienza preliminare.

Nella situazione delineata dal giudice remittente, il principio che viene in primo luogo in luce è, evidentemente, quello della necessaria aderenza del fatto contestato all'imputazione formulata; ove quindi il giudice per le indagini preliminari pronunci un provvedimento caratterizzato dall'esigenza che il pubblico ministero precisi ulteriormente, o modifichi, il fatto enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio (sia che ne individui la fonte normativa nell'art. 521, ovvero nell'art. 423), detta decisione non solo risulta pienamente coerente con la necessità di correlare l'imputazione a quanto di diverso può emergere nel corso dell'udienza preliminare, ma - come sottolinea la Corte di cassazione - "deve ritenersi doverosa ai fini del rispetto del diritto di difesa".

5. - Proprio quest'ultimo rilievo è suscettibile di ulteriori approfondimenti e mostra come la riferita interpretazione degli artt. 423 e 521, con i suoi conseguenti riflessi sulla norma posta dall'art. 424, può ritenersi, come si è detto, corretta sotto il profilo costituzionale.

Dal principio generale della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, posto non solo a tutela del diritto di difesa dell'imputato ed a garanzia del contraddittorio, ma anche al fine del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, può desumersi che la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti è un'esigenza presente in ciascuna fase processuale, e quindi anche nell'udienza preliminare, come chiaramente lo stesso disposto dell'art. 423 dimostra.

Anche la successiva disposizione dell'art. 429, lett. d), allorquando pone obbligo al giudice di enunciare, nel decreto che dispone il giudizio, l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, non può evidentemente intendere (in aderenza anche al

principio del libero convincimento del giudice) null'altro che i fatti così come effettivamente emersi all'esito dell'udienza preliminare ed apprezzati dall'organo giudicante nell'autonomia delle sue funzioni giurisdizionali.

Se così non fosse, la norma obbligherebbe illegittimamente il giudice ad operare un rinvio a giudizio contrario alle sue convinzioni per una imputazione non riscontrabile negli atti processuali che offrono fonti di prova che di essa non possono costituire idoneo e specifico supporto.

6. - Rimane, invero, l'unica altra alternativa astrattamente possibile, ove il giudice dell'udienza preliminare fosse vincolato al fatto così come rubricato dal pubblico ministero; se infatti, per le ragioni ora esposte, il giudice non può disporre il rinvio a giudizio in relazione ad un'imputazione che egli ritiene priva di concreto contenuto materiale, sarà conseguentemente obbligato al proscioglimento dall'imputazione così come formalmente contestata, mentre il pubblico ministero dovrà poi procedere ex novo per i fatti realmente emersi.

Ma anche tale possibile esito dell'udienza preliminare - fondato più sulla lettera dell'art. 424 che su approfondite ragioni di ordine logico-sistematico - viene però escluso in base al riferito orientamento giurisprudenziale sull'interpretazione degli artt. 423 e 521.

Se nell'udienza preliminare la modifica o l'integrazione dell'imputazione, e persino l'introduzione di un fatto nuovo (con il consenso dell'imputato), sono effettuate oralmente dal pubblico ministero, anche con semplice comunicazione al difensore se l'imputato non è presente, ciò avviene proprio al fine di portare a conclusione nella medesima fase processuale l'attività di controllo giurisdizionale volta a delibare il fondamento dell'accusa ed a fissare il thema decidendum. Sono così evitate, anche mediante il ricorso alle integrazioni probatorie previste dall'art. 422, le situazioni di stallo decisorio, dovute all'impossibilità di decidere allo stato degli atti, che, altrimenti, comporterebbero una regressione del procedimento con il rinvio degli atti al pubblico ministero perché inizi di nuovo l'azione penale.

A ciò si aggiunga che la novella legislativa introdotta con legge 8 aprile 1993, n. 105, recante, all'art. 1, la soppressione dell'inciso "evidente" dal primo comma dell'art. 425, ha sostanzialmente modificato la regola di giudizio sottesa alla sentenza di non luogo a procedere, rafforzando chiaramente il potere valutativo del giudice dell'udienza preliminare, così che quest'ultima possa funzionare come filtro di maggior consistenza rispetto al dibattimento.

7. - Se questa è quindi la funzione assegnata dal legislatore all'udienza preliminare, nulla, nella lettera e nello spirito della disciplina in esame, vieta che alle modifiche dell'imputazione ritenute opportune il pubblico ministero possa essere sollecitato mediante un provvedimento del giudice, il quale, ravvisando l'emergere di fatti diversi da quelli contestati, lo inviti espressamente a tali adempimenti.

È appena il caso di aggiungere, infine, che la stessa lettera dell'art. 423 non esclude che detta facoltà del giudice possa essere esercitata anche dopo la chiusura della discussione, purché "nel corso dell'udienza", e cioè prima della pronuncia dei provvedimenti previsti, sul merito della regiudicanda, dall'art. 424.

8. - Posto quindi che la norma impugnata, interpretata alla stregua delle considerazioni ora esposte, non preclude al giudice per le indagini preliminari il potere di ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché descriva diversamente il fatto contestato, la questione deve essere dichiarata non fondata.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 424 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.